



*Ministero dell' Ambiente  
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE

IL DIRETTORE GENERALE

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Ragioneria Generale dello Stato  
Ispettorato Generale di Bilancio  
Ufficio VI  
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma  
[rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)  
[silvia.artemi@mef.gov.it](mailto:silvia.artemi@mef.gov.it)

e p.c.

Dipartimento sviluppo sostenibile  
[Diss@mase.gov.it](mailto:Diss@mase.gov.it)

OGGETTO: CAPITOLO 2596 IN C/ENTRATE PER VERSAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEFLATTIVE DI REATI AMBIENTALI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 318 QUATER, COMMA 2, DEL D. LGS. 152/2006 (TESTO UNICO IN MATERIA AMBIENTALE), COME RECENTEMENTE MODIFICATO DALL'ART. 26-BIS, COMMA 1, LETT. B) DEL DL N. 36/2022. RICHIESTA CHIARIMENTI.

Com'è noto, nell'anno in corso è stato istituito il capitolo di entrata 2596 denominato *“Entrate di pertinenza del Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica per versamento delle sanzioni amministrative deflattive di reati ambientali, ai sensi dell'art. 318 quater comma 2 del D. Lgs 152/2006”*, avente la seguente articolazione:

Capitolo 2596 art 01 - SOMME RISCOSSE IN VIA ORDINARIA  
Capitolo 2596 art 02 - SOMME RISCOSSE A MEZZO RUOLI;

nel contempo si è provveduto alla generazione e attivazione delle coordinate IBAN per il riversamento delle sanzioni riscosse.

Con riferimento alla procedura di riscossione delle somme relativamente alle sanzioni amministrative deflattive di reati ambientali, in attuazione dell'articolo 318 quater, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 (Testo unico in materia Ambientale), come recentemente modificato dall'art. 26-bis,

ID Utente: 16666

ID Documento: USSRI\_01-Set\_01-16666\_2023-0112

Data stesura: 30/11/2023



Resp.Set: Negro D.

Ufficio: USSRI\_01-Set\_01

Data: 01/12/2023

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

comma 1, lett. b) del DL n. 36/2022, da versare sul sopracitato capitolo, si richiede a codesto Ufficio competente in materia di fornire alcuni chiarimenti, di seguito rappresentati.

Si trasmette, in primo luogo, la richiesta della Città di Bollate inoltrata alla Scrivente con nota prot. n. 49800/2023 del 09/11/2023, acquisita agli atti in pari data al prot. MASE n. 181261, che si allega, con cui si richiede quando una somma debba essere introitata nello specifico capitolo “2596 art 02 – somme riscosse a mezzo ruoli”. Nella nota, in particolare, si legge: *‘Nella conoscenza comune dello scrivente Comando, infatti, sono “somme riscosse a mezzo ruolo” quelle introitate a seguito del mancato pagamento “per le vie brevi” di una sanzione amministrativa per la quale, nel caso di specie, si iscriverebbe a ruolo almeno l’importo non corrisposto. Ciò che non si comprende è - considerato che l’omesso pagamento della sanzione amministrativa applicata comporterebbe già per legge il prosieguo dell’azione penale – se detta somma vada comunque iscritta a ruolo come “omesso pagamento”. Con una tale interpretazione, per altro condivisa anche con la nostra A.G., si arriverebbe al fatto che il trasgressore, per una sola violazione compiuta, vedrebbe proseguire sia l’azione penale esercitata a suo carico che quella amministrativa del recupero della sanzione amministrativa non pagata circostanze che, dalla disamina della norma, parrebbero invece alternative’.*

In secondo luogo, si trasmette, in allegato, la richiesta notificata da Arpa Piemonte, acquisita agli atti al prot. MASE n. 192935 del 27/11/2023, con cui, in considerazione della diversa origine territoriale delle sanzioni riscosse, si richiedono chiarimenti sulle modalità del loro riversamento, ovvero sia se sia possibile effettuare un riversamento cumulativo su di un unico codice IBAN ovvero se sia necessario suddividere le somme differenziandole per ciascuna provincia in cui è stata commessa la contravvenzione, usando così i corrispondenti diversi codici IBAN. Inoltre, laddove occorresse suddividere per provincia i riversamenti delle sanzioni riscosse, se sia necessario fare riferimento all’ambito territoriale della provincia in cui è stato commesso il reato o, invece, a quello di competenza territoriale della Procura della Repubblica a cui afferisce il relativo procedimento penale rispetto al quale, peraltro, vengono effettuate le dovute comunicazioni sugli esiti della procedura estintiva.

Alla luce di quanto sopraesposto, si richiede il supporto di codesto Ufficio, al fine di poter dare una risposta chiara ed esaustiva ai quesiti posti.

Si saluta e si ringrazia per la cortese collaborazione.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

*Allegati: c.s.*



# Città di Bollate

Città Metropolitana di Milano

Polizia Locale

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica -  
Direzione Generale Uso Sostenibile del  
Suolo e delle Risorse Idriche

Inviata a mezzo p.e.c. a: USSRI@Pec.Mite.Gov.it

**Oggetto:** *Procedura "deflattiva" ex art. 318-bis e segg. Del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.  
Destinazione proventi sanzioni amministrative ex art. 318-quater  
Riferimento Vs. riscontro del 26.10.2023*

Si fa riferimento a quanto in oggetto per ringraziare del cortese e tempestivo riscontro.

Si chiede però un ulteriore chiarimento – sicuramente dettato dalla non esaustiva conoscenza della specifica materia – per conoscere la ragione per cui siano stati indicati due distinti capitoli di entrata delle somme.

In particolare si chiede quando una somma debba essere introitata nello specifico capitolo "2596 art 02 – somme riscosse a mezzo ruoli".

Nella conoscenza comune dello scrivente Comando, infatti, sono "somme riscosse a mezzo ruolo" quelle introitate a seguito del mancato pagamento "per le vie brevi" di una sanzione amministrativa per la quale, nel caso di specie, si iscriverebbe a ruolo almeno l'importo non corrisposto.

Ciò che non si comprende è - considerato che l'omesso pagamento della sanzione amministrativa applicata comporterebbe già per legge il prosieguo dell'azione penale – se detta somma vada comunque iscritta a ruolo come "omesso pagamento".

Con una tale interpretazione, per altro condivisa anche con la nostra A.G., si arriverebbe al fatto che il trasgressore, per una sola violazione compiuta, vedrebbe proseguire sia l'azione penale esercitata a suo carico che quella amministrativa del recupero della sanzione amministrativa non pagata circostanze che, dalla disamina della norma, parrebbero invece alternative.

Si chiede quindi conferma se la presenza di due distinti "capitoli di entrata" sia dovuta alla suddetta interpretazione.

Si ringrazia nuovamente per la collaborazione.

COMM. CAPO DI P.L. RAVELLI PAOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Pratica trattata da *Comm. Capo di P.L. Ravelli Paolo*

Tel. 02 350 05.435

Mail: [paolo.ravelli@comune.bollate.mi.it](mailto:paolo.ravelli@comune.bollate.mi.it)

**TRASMISSIONE VIA PEC**

N° di prot. nell'oggetto del messaggio PEC.  
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente  
e della Sicurezza Energetica  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 – Roma

PEC: MITE@pec.mite.gov.it  
USSRI@pec.mite.gov.it

OGGETTO: RICHIESTA CHIARIMENTI SULL'UTILIZZO DEL QUADRO DEI CODICI IBAN PER IL RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEFLATTIVE DEI REATI AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 318 QUATER, COMMA 2, DEL D.LGS 152/2006, IN PRESENZA DI REATI CONSUMATI IN DIVERSE PROVINCE DI COMPETENZA DEL MEDESIMO ENTE REGIONALE.

Con riferimento al riscontro del 15/11/2023 (vs. prot. 185437 del 15/11/2023) fornito da Codesto Spettabile Ministero in merito alle coordinate sulle quali effettuare i riversamenti all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incamerate a titolo di estinzione dei reati ambientali, con la presente si richiedono i seguenti ulteriori chiarimenti.

In particolare, nel Vostro riscontro del 15/11/2023 è stato allegato per i pagamenti il quadro dei codici IBAN suddiviso per ciascuna provincia italiana, indicando per pronta visione i codici IBAN riguardanti la sola provincia di Torino.

Peraltro, la scrivente ARPA, la cui Tesoreria unica ha sede nella Città di Torino, ha incamerato i pagamenti estintivi relativi alle contravvenzioni consumate nelle otto diverse province del Piemonte.

In considerazione, pertanto, della diversa origine territoriale delle sanzioni riscosse, si richiedono chiarimenti sulle modalità del loro riversamento, ovvero se utilizzare per tutte le somme incamerate, a prescindere dalla provincia in cui è stato commesso il reato, i codici IBAN forniti riguardanti la sola provincia di Torino (prendendo così come criterio di riferimento la sede unica della Tesoreria in cui sono confluite tutte le somme) o, diversamente, se riversare i pagamenti utilizzando

**Arpa Piemonte**

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017

**Direzione Amministrativa**

Via Pio VII, 9 – 10135 TORINO - Tel. 01119680111

direttore.amministrativo@arpa.piemonte.it - [protocollo@pec.arpa.piemonte.it](mailto:protocollo@pec.arpa.piemonte.it) - [www.arpa.piemonte.it](http://www.arpa.piemonte.it)

per ciascuno di essi i differenti codici IBAN istituiti per ogni singola provincia, adoperando così come criterio di riferimento quello del luogo in cui si è consumato il reato.

In altri termini, a fronte dei diversi criteri di riferimento utilizzabili, se sia possibile effettuare un riversamento cumulativo su di un unico codice IBAN ovvero se sia necessario suddividere le somme differenziandole per ciascuna provincia in cui è stata commessa la contravvenzione usando così i corrispondenti diversi codici IBAN.

Qualora Codesto Spettabile Ministero optasse per quest'ultima soluzione, inoltre, si rileva che la competenza territoriale della Procura della Repubblica sovente coincide con la provincia mentre, in taluni casi, può estendersi anche a Comuni facenti parte di una provincia diversa. Considerata tale possibilità, pertanto, si richiede se, laddove occorresse suddividere per provincia i riversamenti delle sanzioni riscosse, sia necessario fare riferimento all'ambito territoriale della provincia in cui è stato commesso il reato o, invece, a quello di competenza territoriale della Procura della Repubblica a cui afferisce il relativo procedimento penale rispetto al quale, peraltro, vengono effettuate le dovute comunicazioni sugli esiti della procedura estintiva.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e, nel ringraziare, si porgono distinti saluti.

Avv. Roberto Giovanetti  
*(firmato digitalmente)*